

# STATUTO DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

## TITOLO I

### Denominazione – Sede – Scopo – Obiettivi – Durata

#### **Art. 1. Denominazione.**

È costituito, a norma degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio volontario con attività esterna denominato “ **Consorzio Organic City** ”

#### **Art. 2. Sede.**

La sede legale è fissata in **Bologna, Via Santo Stefano, 11**. Il Comitato Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è deliberato dall'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria.

#### **Art. 3.Scopo.**

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i Consorziati o incremento del fondo consortile.

Il Consorzio è apartitico e non persegue finalità di rappresentanza sindacale né corporativa.

#### **Art. 4. Oggetto.**

Il Consorzio ha l'obiettivo di favorire e sostenere la promozione e la vendita dei prodotti biologici sul mercato italiano e estero, sviluppando in particolare:

1. La organizzazione di fiere collettive in Italia e all'Estero, con la finalità di far conoscere e degustare i prodotti biologici e raccogliere gli ordini da attribuire ai consorziati;
2. La ricerca di aziende interessate all'importazione dei prodotti
3. La promozione dei prodotti biologici durante fiere ed eventi, incontri presso aziende e distributori;
4. L'assistenza alle aziende per la preparazione dei materiali promozionali necessari e lo svolgimento di azioni pubblicitarie relative alla esportazione dei prodotti, la realizzazione e divulgazione di materiale pubblicitario;
5. Il follow up dei contatti intrapresi, mediante l'invio di email informative e di offerte preliminari;
6. La predisposizioni delle offerte secondo le condizioni concordate con le aziende consorziate o fruitrici;
7. L'acquisizione di ordini da trasmettere alle aziende aderenti o fruitrici per l'approvazione e conseguente evasione nei tempi stabiliti;
8. La realizzazione di eventi e workshop in Italia e all'Estero con la finalità di far conoscere e degustare i prodotti biologici italiani;
9. La vendita diretta dei prodotti biologici dei propri consorziati.

Le attività sopra descritte potranno essere svolte dal Consorzio, esclusivamente tramite

l'opera dei Consorziati o da persone fisiche o giuridiche appositamente incaricate da una delibera del Comitato Direttivo.

Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze con o senza deposito e mandati e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede preventive autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possano essere richieste anche successivamente.

#### **Art. 5. Durata.**

Il Consorzio, agli effetti di quanto disposto dall'art. 2604 del Codice Civile, ha la durata di anni venticinque, a decorrere dalla data della sua costituzione.

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria.

In ogni caso, il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25 del presente Statuto.

## **TITOLO II**

### **Fondo consortile – Divieto di contrarre debiti**

#### **Art. 6. Fondo Consortile e divieto di contrarre debiti.**

Il fondo consortile è costituito:

- a) dagli apporti di **euro 1.500,00** (millecinquecento) effettuati una tantum dai **Consorziati** all'atto della costituzione del Consorzio e all'atto delle successive adesioni;
- b) dai contributi annuali che saranno versati dai Consorziati, nella misura che sarà definita con delibera del Comitato Direttivo e approvata dall'Assemblea prima dell'inizio di ogni anno solare, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate nel bilancio di previsione;
- c) da ulteriori e specifici contributi finalizzati a coprire il fabbisogno finanziario alimentato da azioni e/o interventi consortili di carattere straordinario non previsti nel bilancio di previsione ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione delle operazioni di cui dell'art. 13 promosse solo dai Consorziati interessati, nella misura che sarà determinata con delibera del Comitato Direttivo;
- d) dai contributi e dalle liberalità che saranno eventualmente versati dallo Stato e da altri enti pubblici, nonché da operatori privati;
- e) dai crediti e dai beni acquisiti con il versamento da parte dei Consorziati delle rispettive quote.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Per la durata del Consorzio, i Consorziati non possono chiedere la

divisione del fondo consortile. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il Consorzio non può contrarre debiti verso intermediari creditizi o finanziari né assumere impegni di spesa eccedenti il fondo consortile.

### TITOLO III

#### **Categorie di Consorziati – Requisiti dei Consorziati – Diritti ed obblighi dei Consorziati – Scioglimento del rapporto consortile nei confronti di singoli Consorziati**

##### **Art. 7. Categorie di Consorziati e requisiti.**

Il Consorzio è costituito **da due categorie di Consorziati**, i **Consorziati Associativi** e i **Consorziati Aziende**. I primi sono formati dalle strutture quali Cooperative, Associazioni e Consorzi, che sostengono e sviluppano la promozione dei prodotti biologici, i Consorziati Aziende sono formati dalle Aziende che producono e/o commercializzano i prodotti biologici.

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio, purché ne condividano scopi e finalità e rispondano ai requisiti fissati nel Regolamento di Ammissione e Partecipazione, i soggetti di seguito indicati, sia residenti nel territorio dello Stato italiano sia residenti all'estero, e segnatamente:

- le imprese (in qualsiasi forma giuridica costituite ed operanti);
- gli enti pubblici e privati, economici e non;
- le associazioni.

Coloro che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare istanza scritta al Comitato Direttivo, utilizzando l'apposito modello di richiesta di ammissione predisposto dallo stesso Comitato. La domanda di ammissione dovrà motivare la richiesta, esprimendo il tipo di apporto con cui l'aspirante Consorziato ipotizza di contribuire agli obiettivi perseguiti dal Consorzio, essere sottoscritta da colui che detiene la titolarità o la legale rappresentanza del soggetto richiedente e dovrà attestare la piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio nonché l'accettazione delle stesse nella loro integrità.

La domanda di ammissione dovrà contenere le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo eventuale legale rappresentante, dell'attività effettivamente svolta e dell'indirizzo della sede nella quale la stessa viene esercitata. Il Comitato Direttivo, previo esame dell'istanza presentata, deciderà, insindacabilmente, se ammettere o meno al Consorzio il soggetto richiedente.

La decisione di ammissione al Consorzio, ovvero il diniego all'ingresso di un nuovo soggetto, dovrà essere comunicata all'interessato stesso.

Nel caso di accoglimento della domanda di ingresso, il Consorziato ammesso dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato Direttivo, al versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 6 del presente Statuto, con l'avvertenza che il contributo annuale di cui alla richiamata lettera c) dovrà essere rapportato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di appartenenza al Consorzio.

La qualifica di Consorziato e l'esercizio dei diritti conseguenti, nonché l'assoggettamento agli obblighi di cui al successivo art. 8, decorreranno soltanto dalla data di avvenuto

integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile.

Il mancato integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione inviata dal Comitato Direttivo comporterà, automaticamente, la decadenza dalla stessa domanda di ammissione senza diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di parziale corresponsione di quanto dovuto.

#### **Art. 8. Obblighi dei Consorziati.**

I Consorziati si obbligano:

- a) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili di diritto italiano che perseguono scopi in contrasto con le finalità del Consorzio stesso o con esse concorrenti;
- b) a comunicare al Comitato Direttivo ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di ammissione;
- c) a rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno nonché le deliberazioni assunte dagli Organi consortili;
- d) a pagare le quote ed i contributi consortili di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- e) ad attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo ed alla propria disponibilità, di concerto con gli altri Consorziati, per il raggiungimento delle finalità consortili;
- f) a mantenere, sia all'interno del Consorzio sia all'esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità consortili;
- g) a partecipare attivamente alle manifestazioni e agli eventi programmati dal Comitato Direttivo per la promozione del Consorzio;
- h) a non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni dei Consorziati, atti, fatti o notizie del Consorzio e/o dei Consorziati, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati;
- i) ad adempiere puntualmente agli impegni assunti per lo svolgimento delle attività consortili.

#### **Art. 9. Diritti dei Consorziati.**

I Consorziati hanno diritto di:

- i. partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, purché in regola con il versamento dei contributi consortili;
- ii. partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dalle delibere del Comitato Direttivo;
- iii. beneficiare delle attività e dei servizi approntati dal Consorzio per la generalità dei Consorziati;
- iv. recedere dal Consorzio nell'ipotesi in cui non approvino l'importo dei contributi annuali di cui all'art. 6 c) senza alcun onere o spesa ulteriore a loro carico, secondo le modalità previste all'art. 10.

#### **Art. 10. Scioglimento del rapporto consortile nei confronti di singoli Consorziati.**

La qualifica di Consorziato si perde per:

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, al Comitato Direttivo. Il Consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio ed il recesso diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, salvo che il Consorziato recedente abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso terzi, come definiti al successivo art. 13. In tal caso, il recesso si perfezionerà solo dopo l'esatta estinzione di ogni obbligazione assunta tra le parti. Il

Consoziato pu0 recedere al Consozio ove non approvi l'importo dei contributi annuali di cui all'art. 6 c) ed in tal caso il recesso diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, senza alcun ulteriore onere – anche di carattere economico – a carico del consoziato medesimo. Tale forma di recesso deve essere esercitata immediatamente dopo che l'assemblea ha deliberato il contributo annuale di cui all'art. 6 c) relativo all'anno solare successivo a quello in cui si  tenuta l'adunanza, in modo tale che il Consoziato possa recedere per l'anno solare per il quale non intende corrispondere il relativo contributo annuale;

• esclusione, salvo il diritto del Consozio ad eventuali iniziative per il risarcimento dei danni, pronunciata dal Comitato Direttivo nei confronti del Consoziato, che:

1. commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome e l'immagine del Consozio;
2. contravvenga alle norme e agli obblighi statutari e regolamentari che disciplinano la vita consortile;
3. contrasti il perseguimento delle finalit istituzionali del Consozio;
4. sia colpito da sopravvenuta impossibilit a partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
5. sia dichiarato interdetto o inabilitato;
6. sia condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
7. sia colpito, qualora trattasi di impresa o di imprenditore, da dichiarazioni di fallimento o di ammissione a una procedura concorsuale;
8. sia moroso nel pagamento dei contributi consortili;
9. abbia cessato, qualora trattasi di imprese, l'attivit economica.

L'esclusione  deliberata dal Comitato Direttivo il quale, prima dell'adozione formale della delibera, dovr informare preventivamente il Consoziato del provvedimento in corso d'adozione nei suoi confronti, tramite una delle modalit specificate al successivo articolo 17 del presente Statuto previste in materia di convocazione dell'Assemblea dei Consoziati, in modo che il Consoziato medesimo possa fornire chiarimenti e/o giustificazioni. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consoziato, il Comitato Direttivo, qualora il Consoziato medesimo non abbia fornito alcuna giustificazione, ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute inadeguate o non plausibili, potr formalmente deliberare la perdita della qualifica di Consoziato. Avverso la delibera del Comitato Direttivo che comporta la perdita della qualifica di Consoziato, da comunicarsi a cura del Consiglio Direttivo con le modalit sopra descritte, il Consoziato potr presentare ricorso all'Assemblea, entro il termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, e la decisione pronunciata dall'Assemblea medesima, in occasione della prima adunanza utile successiva,  inappellabile. Nelle more della prima Assemblea che sar chiamata ad esprimersi sulla legittimit della delibera adottata dal Comitato Direttivo, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di Consoziato restano sospesi e non esercitabili.

#### **Art. 11. Trasferimento quote.**

Le quote consortili sono trasmissibili sia per atto "*inter vivos*" sia "*mortis causa*" soltanto nel contesto di operazioni che comportino il trasferimento della propriet e/o titolarit dell'impresa, dello studio professionale o dei beni degli altri enti aderenti al Consozio. In questo caso, il nuovo titolare dell'impresa, dello studio professionale, dei beni degli enti ovvero l'erede che prosegue nell'esercizio dell'attivit economica del *de cuius* subentra al proprio dante causa nel contratto di Consozio a condizione che:

- sia fatta espressa comunicazione scritta al Comitato Direttivo dell'operazione o dell'evento che ha comportato il trasferimento dell'impresa o dello studio professionale, contenente tutte le informazioni ed i dati identificativi prescritti dall'art. 7 del presente Statuto;

- il Comitato Direttivo manifesti il proprio gradimento nei confronti dell'avente causa.

Qualora il Comitato Direttivo non accolga la domanda di subentro dell'avente causa, avverso la delibera del Comitato stesso che rifiuta il gradimento, la quale andrà comunicata con le modalità già descritte al precedente art. 10 del presente Statuto, l'avente causa potrà presentare ricorso all'Assemblea, entro il termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, e la decisione pronunciata dall'Assemblea medesima, in occasione della prima adunanza utile successiva, è inappellabile. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Comitato Direttivo, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di Consorziato restano sospesi e non esercitabili.

#### **Art. 12. Recesso.**

I Consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi e nei termini indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale maturate sino alla data stessa.

Nei casi di trasferimento delle quote consortili sia per atto "*inter vivos*" sia "*mortis causa*" l'avente causa subentra, a tutti gli effetti, nelle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio e degli altri Consorziati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2609 del Codice Civile, nei casi di recesso o esclusione previsti dal presente Statuto, la quota consortile del Consorzio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri Consorziati.

Al Consorzio non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa o dello studio professionale saranno rimborsate soltanto le quote consortili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 del presente Statuto, previo adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio. Il rimborso della quota consortile dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla data della comunicazione di mancato gradimento da parte del Comitato Direttivo ovvero della delibera dell'Assemblea che si è pronunciata sul ricorso eventualmente presentato dall'avente causa.

### **TITOLO IV**

#### **Responsabilità del Consorzio e dei Consorziati**

#### **Art. 13. Responsabilità del Consorzio e dei Consorziati.**

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi potranno essere svolte dal Consorzio stesso solo a condizione che i negozi giuridici siano posti in essere per il perseguimento dei fini del Consorzio e in favore della comunità dei Consorziati, ovvero pure di una parte di essi, purché ciò avvenga ottenendo benefici, sia pure indiretti, per tutti i restanti partecipanti al Consorzio. Specificatamente, le obbligazioni potranno essere assunte:

- i. in nome proprio e per conto di tutti i Consorziati;
- ii. in nome proprio e per conto di uno o di alcuni Consorziati, qualora all'operazione siano direttamente interessati uno o più Consorziati e questi abbiano conferito espresso mandato ad agire nel loro interesse. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali

obbligazioni, mentre la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del Codice Civile. In ogni caso, nessuna operazione che comporti l'assunzione da parte del Consorzio di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata se, in precedenza, i Consorziati interessati all'operazione non abbiano fornito la provvista dei mezzi finanziari necessari o garanzie escutibili a prima richiesta per l'operazione stessa, nei modi di volta in volta ritenuti opportuni dal Comitato Direttivo in funzione della specificità dell'operazione, anche per la copertura dei rischi alla medesima connessi.

In entrambi i casi il Comitato Direttivo ha l'obbligo di valutare compiutamente in via preventiva gli impegni derivanti dal negozio, dandone anticipata comunicazione ai diretti interessati e, una volta conclusa l'operazione, di fornire rendiconto a tutti i Consorziati.

## **TITOLO V**

### **Gli Organi del Consorzio**

#### **Art. 14. Organi.**

Gli Organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea generale dei Consorziati;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) l'Organo di Controllo.

#### **Art. 15. Assemblea.**

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati i quali hanno diritto di voto, a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote e dei contributi di cui all'art. 6 del presente Statuto. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati. Ciascun Consorzio esprime un voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

#### **Art. 16. Delibere dell'Assemblea.**

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- nomina, sostituzione e revoca dei componenti del Comitato Direttivo e del Presidente dello stesso;
- nomina, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo;
- determinazione degli eventuali emolumenti spettanti ai componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- approvazione del bilancio di previsione predisposto dal Comitato Direttivo;
- approvazione del rendiconto annuale della gestione predisposto dal Comitato Direttivo e revisionato dall'Organo di Controllo, ove nominato;
- il reintegro del fondo consortile, qualora lo stesso dovesse subire perdite, stabilendone le modalità ed i termini;
- ricorsi presentati dai Consorziati esclusi o non ammessi nei casi previsti dagli artt. 10 e 11 del presente Statuto;
- approvazione del Regolamento Interno predisposto dal Comitato Direttivo;
- tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea nonché gli altri argomenti sui quali il Comitato Direttivo ritenga opportuno acquisire l'autorizzazione assembleare.

#### **Art. 17. Convocazione dell'Assemblea.**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato Direttivo almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Comitato Direttivo stesso da almeno un quarto dei Consorziati.

La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo, compreso l'utilizzo della posta elettronica, da inviarsi ai Consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione nonché il luogo in cui si svolgerà la riunione. In difetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita e atta a deliberare quando ad essa partecipino tutti i Consorziati e tutti i componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea.

Ogni Consorziato può delegare un altro Consorziato per rappresentarlo in Assemblea. Nessun Consorziato può avere più di una delega. La delega non può essere conferita al Consorziato che rivesta la carica di componente del Comitato Direttivo.

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora intervengano tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti o rappresentati, espressi in forma palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei Consorziati per visione.

#### **Art. 18. Assemblea straordinaria.**

L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità prescritte dal precedente art. 17 dello Statuto, delibera con voto palese in merito a:

1. modificazioni delle norme contenute nel presente Statuto;
2. scioglimento anticipato del Consorzio;
3. nomina, sostituzione, revoca, poteri ed emolumenti dei liquidatori;

L'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei Consorziati aventi diritto al voto.

#### **Art. 19. Comitato direttivo.**

Il Consorzio è amministrato, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, da un Comitato Direttivo composto da un numero dispari di Consiglieri, **variabile da tre a nove membri**, anche non Consorziati, eletti per un triennio. I membri scaduti possono essere rieletti.

Se, per dimissioni o per altre cause, cessano dalla carica uno o più Consiglieri senza che ciò comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Comitato Direttivo, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri, la quale sarà sottoposta alla ratifica della prima successiva Assemblea Ordinaria.

Se, invece, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Comitato Direttivo e deve subito convocarsi l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Comitato Direttivo.



In tal caso, i Consiglieri restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione del Comitato Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Comitato Direttivo è insediato.

La verbalizzazione delle sedute è firmata dal Presidente della riunione e dal Segretario.

La partecipazione al Comitato Direttivo è ammessa anche tramite video o tele-conferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario della seduta.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che sia ritenuto necessario dal suo Presidente, ovvero su domanda di almeno due Consiglieri. I suoi componenti e l'Organo di Controllo, ove nominato, sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica, da inviarsi ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la riunione nonché il luogo in cui essa si svolgerà.

In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere eseguita mediante fax o posta elettronica, da spedirsi almeno ventiquattr'ore prima di quello fissato per la riunione.

In difetto di tali formalità, il Comitato Direttivo si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare quando ad esso partecipino tutti i Consiglieri e i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo si reputa regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le sue deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Al Comitato Direttivo sono conferiti tutti i poteri per amministrare il Consorzio. In particolare, il Comitato Direttivo:

1. nomina il Presidente del Comitato Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea e il Vice Presidente;
2. predispone il Regolamento Interno del Consorzio;
3. cura la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il Consorzio;
4. convoca l'Assemblea dei Consorziati nei casi previsti dal presente Statuto;
5. formula le strategie di azione del Consorzio nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuove le iniziative utili al raggiungimento degli scopi consortili;
6. delibera in ordine alla gestione del nome e del logo del Consorzio e del relativo Regolamento di Utilizzo, all'adozione di altri marchi e alla eventuale obbligatorietà di tali marchi per tutti i Consorziati;
7. definisce le caratteristiche delle funzioni contrassegnate dal Marchio del Consorzio o da altri marchi adottati ai sensi del precedente punto 7, ed approva le condizioni normative anche di carattere tecnico destinate all'applicazione nei rapporti tra i Consorziati, relative alle funzioni medesime;
8. istituisce Comitati permanenti e Commissioni per lo studio di problemi ed attività specifiche per il raggiungimento degli scopi del Consorzio;
9. predispone il Regolamento di Ammissione e Partecipazione, prevedendo, se del caso, per talune delle attività consortili, la partecipazione di Aderenti Osservatori e le quote di adesione che questi saranno tenuti a corrispondere al Consorzio;
10. determina le quote di ingresso dei nuovi Consorziati, nonché i contributi specifici di cui alla lettera d) dell'art. 6 del presente Statuto;

11. definisce la tipologia, le modalità di erogazione, nonché i livelli dei servizi ed i controlli per la verifica del loro rispetto;
12. delibera in merito alla definizione dei parametri da utilizzare per la determinazione dei contributi dovuti dai Consorziati;
13. formula il preventivo annuale di spesa, il bilancio previsionale annuale e in relazione ad esso definisce l'entità dei contributi ordinari e degli eventuali contributi straordinari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
14. ove del caso, delibera in merito all'ammontare dei contributi dovuti dai soggetti utilizzatori per la concessione della licenza all'uso del Marchio del Consorzio e l'iscrizione negli Elenchi tenuti dal Consorzio;
15. delibera l'adozione di nuovi servizi, di iniziative promozionali e pubblicitarie, nel rispetto del preventivo di spesa approvato dall'Assemblea;
16. predispone il bilancio consuntivo annuale e la relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
17. approva le richieste di adesione al Consorzio, previa verifica dei requisiti dei richiedenti;
18. delibera in ordine alle richieste dei Consorziati di cessione della quota consortile;
19. predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
20. delibera in merito all'ammissione, all'esclusione e al recesso dei Consorziati;
21. delibera in ordine alle modalità di fruizione dei servizi del Consorzio da parte dei Consorziati e dei terzi;
22. delibera su tutte le materie non riservate dal presente Statuto alla competenza di altri Organi.

Il Comitato Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Comitati Esecutivi composti da alcuni dei Consiglieri o ad uno o più dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

La responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo verso i Consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

#### **Art. 20. Presidente.**

Al Presidente del Comitato Direttivo è attribuito il potere di:

1. convocare e presiedere l'Assemblea dei Consorziati;
2. convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
3. rappresentare il Consorzio ad ogni effetto;
4. adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

#### **Art. 21. Bilancio.**

Alla fine di ogni anno solare il Comitato Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività svolte dal Consorzio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno e dall'inventario al termine di ciascun anno solare. Detto rendiconto sarà redatto secondo i principii e la disciplina indicata dal Codice Civile e dalle leggi in materia di società di capitali non quotate. Gli avanzi eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio

rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i Consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo, per essere reinvestiti negli esercizi successivi a quello in cui sono stati conseguiti, anche mediante contenimento del contributo ordinario. È obbligo del Comitato Direttivo predisporre un bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti, nonché l'entità dei contributi consortili annuali di cui alla lettera c) dell'art. 6 del presente Statuto. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 22. Regolamento.**

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito Regolamento Interno, a cura del Comitato Direttivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati e che, tra l'altro, dovrà definire le concrete modalità di gestione dei rapporti tra Consorzio e Consorziati nonché tra i Consorziati medesimi.

#### **Art. 23. Tesoriere.**

Qualora il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, lo stesso potrà provvedere alla nomina di un Tesoriere.

Il Tesoriere ha in consegna i beni consortili, compresa la cassa sociale; cura la contabilità del Consorzio; redige l'inventario annuale dei beni consortili; redige la bozza di bilancio consuntivo alla fine dell'anno solare e di quello preventivo per il nuovo anno, da sottoporre al vaglio del Comitato Direttivo; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

#### **Art. 24. Organo di Controllo.**

L'Assemblea dei Consorziati, se ed in quanto lo riterrà opportuno, potrà nominare un Organo di Controllo, a scelta tra un Collegio di Revisori o un Revisore Unico. In tale sede saranno definite le competenze ed i poteri dell'Organo di Controllo così nominato. I membri durano in carica fino alla scadenza del periodo di mandato dei Consiglieri.

Il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I Revisori non possono essere eletti tra i Consorziati.

Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente, nominato dall'Assemblea.

All'Organo di Controllo è affidato:

- a) il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico-finanziario;
- b) la redazione di una relazione al bilancio o rendiconto annuale;
- c) la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio;
- d) la vigilanza sull'attività e la gestione del Tesoriere, ove nominato;
- e) la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Consorziati;
- f) la vigilanza sulla corretta attuazione delle delibere assunte dagli altri organi consortili.

Il Revisore Unico sarà scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro. Ogni Consorziato può denunciare i fatti che, nell'ambito dello svolgimento delle attività consortili o nello sviluppo dei rapporti tra i Consorziati e tra questi e gli Organi consortili, ritenesse censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve effettuare gli approfondimenti del caso, fornire una

relazione al denunciante, esprimendo le proprie valutazioni e tenerne conto nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti Consorziati che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo di Consorziati, l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

## **TITOLO V**

### **Scioglimento del Consorzio**

#### **Art. 25. Scioglimento.**

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea delibererà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del Consorzio.

L'Assemblea dei Consorziati può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con propria deliberazione assunta con i quorum previsti dall'art. 18 del presente Statuto, inclusa la necessità, perché la delibera abbia valore, del voto favorevole dei tre quarti dei Consorziati Fondatori.

In seguito alla decisione di scioglimento, il Comitato Direttivo uscente deve cooperare con diligenza al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In particolare, il Comitato Direttivo uscente dovrà:

- consegnare i libri, le scritture contabili, i documenti amministrativi e il repertorio contratti ai liquidatori;
- redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di effetto dello scioglimento;
- redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento dell'approvazione dell'ultimo bilancio.

Le disposizioni sulle decisioni dei Consorziati, sulle Assemblee e sugli Organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Terminata la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale. L'importo del Fondo Consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, per un ammontare superiore ai 10.000 (diconsi diecimila) Euro sarà ripartito tra i Consorziati con le seguenti modalità:

1. fino a concorrenza dell'apporto una tantum conferito all'atto dell'adesione al Consorzio, rivalutato con l'indice dei prezzi al consumo calcolato a partire dell'anno di ingresso;
2. per l'eventuale eccedenza, in proporzione ai contributi versati l'ultimo esercizio a fronte delle spese di gestione.

Eccedenze fino a 10.000 (diconsi diecimila) Euro sarà devoluto ad enti senza scopo di lucro con finalità analoghe a quelle di dmin.it Consortium. Qualora invece il rendiconto di liquidazione evidenziasse passività eccedenti il Fondo Consortile, il disavanzo sarà sopportato dai Consorziati in proporzione ai contributi determinati in conto delle spese di gestione.

## **TITOLO VI**

### **Clausola arbitrale e norme di rinvio**

#### **Art. 26. Clausola arbitrale.**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i Consorziati o fra i Consorziati e il Consorzio che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria e quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere devoluta al giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'Arbitro Unico, come sopra istituito, deciderà, secondo equità, entro novanta giorni dalla nomina, in via irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, salvo il rispetto del contraddittorio.

La decisione dell'Arbitro Unico è inappellabile e vincolante per le parti che si impegnano, fin d'ora, ad accettarla.

La sede dell'Arbitrato è presso il domicilio dell'Arbitro Unico.

Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione motivata dall'Arbitro Unico.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Consiglieri, Liquidatori, Revisori ovvero quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile.

#### **Art. 27. Norme di rinvio.**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Consorzi.

\*\_\*\*